ULTERIORI NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 20

Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64

Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo 111 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalita' di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilita' del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore. Le regioni emanano altresi' norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonche' sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico. Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Versione in vigore dal 17 dicembre 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche
Estremi	Legge 10 dicembre 1981, n. 741
Capo	III — Disposizioni finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-norme-per-l-accelerazione-delle-procedure-per-l-esecuzione/art-20-snellimento-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

procedure-di-cui-alla-legge-2-febbraio-1974-n-64